COMMISSIONE VI

FINANZE

79.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **NEIDE MARIA UMIDI SALA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3822) 3

Umidi Sala Neide Maria, *Presidente* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,10.

FRANCESCO AULETA, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni a società assicurative e in società assicurative (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni a società assicurative e in società assicurative », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1989.

Ricordo che, nella seduta del 3 ottobre scorso, la nostra Commissione aveva concluso l'esame degli articoli, ad eccezione dell'articolo 13, che si era stabilito di accantonare. Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti, che verranno trasmessi alla Commissione giustizia per l'espressione del prescritto parere:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Sanzioni).

1. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4 e 8 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 30 milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni. Per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni. Per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura da lire 2 milioni a lire 20 milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con un ritardo superiore a trenta giorni. Per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni la sanzione è ridotta ad un terzo.

3. Qualora l'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, riguardi un atto che abbia recato pregiudizio alle garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati, si applicano le sanzioni di cui al comma 1.

13. 6.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Sanzioni).

1. Il ritardo o la incompletezza delle comunicazioni prescritte dagli articoli 4, 8 e 12, primo comma, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 20 milioni. La

sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a 30 giorni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4, 8 e 12 primo comma, è punita con l'arresto fino a 3 mesi e l'ammenda da lire 4 milioni a lire 50 milioni.

3. Nel caso che le comunicazioni ivi prescritte contengano indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a 3 anni, se il fatto non costituisce reato più grave.

4. Qualora la omissione della comunicazione di cui all'articolo 12 primo comma riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio alle garanzie poste nell'interesse degli assicurati si applica la pena dell'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

5. La violazione degli obblighi prescritti dall'articolo 9 primo e secondo comma, ultima parte e quarto comma, prima e seconda ipotesi, è punita con l'ammenda da lire 2 milioni a 20 milioni.

6. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione delle sentenze su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

13. 7.

Trabacchi, Bruzzani, Bellocchio, Auleta, Umidi Sala, Polidori, Romani.

All'articolo 13, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei casi di omissione, incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui agli articoli 4, 8, 9 e 12 comma 1, di omissione delle domande di autorizzazione di cui all'articolo 9-*bis*, gli amministratori e i direttori generali delle imprese ed enti assicurativi nonché i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

13. 5.

Usellini.

In attesa che la Commissione giustizia esprima il prescritto parere, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 5 dicembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO